



**Convenzione tra il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
e il Comune di ALBANO SANT'ALESSANDRO – BG –
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)**

Premesso

- che l'art. 186 comma 9 bis e l'art. 187 comma 8 bis del Codice della Strada prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistenti nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.L.vo 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

SI STIPULA

la presente convenzione (di seguito “La Convenzione”) tra il *Ministero della Giustizia* che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Bergamo, dott. Cesare de Sapia e il *Comune di Albano Sant'Alessandro BG* (di seguito “L'Ente”), nella persona del sindaco pro-tempore Geom. Gianmario Zanga:

Art. 1

Attività da svolgere

L'Ente consente che n. **3** (tre) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

(Indicare le attività individuate tra quelle dell'art. 1 del DM 26/3/2001, barrando con una X la casella corrispondente)

	a) prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
	b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
X	c) prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
X	d) prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
X	e) altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che acconsente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- *Dr. ssa. Luigia Laura Spini*, Responsabile Ufficio Servizio Sociale-
Tel. Ufficio 035/42.39.230
e-mail istituzionale diretta: lspini@comune.albano.bg.it
e-mail istituzionale servizio: servizi.sociali@comune.albano.bg.it
- *Ing. Fabio Marchesi*, Responsabile Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio.
- Tel. Ufficio 035/42.39.216
- e-mail istituzionale diretta: fmarchesi@comune.albano.bg.it

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art 6

Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima alla stazione dei Carabinieri di Serrate BG ed al giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo (a titolo esemplificativo se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca al lavoro nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato ecc).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. Tale relazione deve essere inviata al giudice che ha applicato la sanzione.

Art. 7

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della firma.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché ai Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale.

Bergamo lì,

Il legale rappresentante pro-tempore dell'Ente, Geom. Gianmario Zanga.

Il Presidente del Tribunale di Bergamo, dott. Cesare de Sapia.
